



Bruxelles, 16 settembre 2025
(OR. en)

12042/25

LIMITE

CORLX 811
CFSP/PESC 1213
RELEX 1061
COAFR 221
FIN 959
JAI 1148

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che attua il regolamento (UE) 2015/1755
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi¹, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

¹ GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1755/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755.
- (2) In base a un riesame del regolamento (UE) 2015/1755 da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive, che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 ("Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2"), è soppressa la voce seguente:

"3. Mathias-Joseph NIYONZIMA".
